

OGGETTO: LEGGE REGIONALE n. 15 del 04.10.2018 (Norme di attuazione delle legge 21.11.2000 n. 353 - legge quadro in materia di incendi boschivi).

Nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 41 suppl. ord. N. 2 del 11.10.2018 è stata pubblicata la legge regionale in oggetto recante le nuove disposizioni in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi.

La norma di legge indicata modifica la precedente normativa con le indicazioni degli artt. 10 - 11 - 13 che vengono di seguito integralmente riportati:

Art. 10.(Divieti e cautele)

1.I divieti e le cautele di cui al presente articolo si applicano a tutto il territorio regionale.

2.E' sempre vietato l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.

3.E' sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.

4.Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:

a)accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;

b)fuori dai periodi di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in **piccoli cumuli** e in quantità giornaliera non superiori a **tre metri steri per ettaro**, dei materiali vegetali di cui all' articolo 182, comma 6 bis del d. lgs. 152/2006 , effettuato nel luogo di produzione. L'accensione è subordinata alla comunicazione, almeno 48 ore prima dell'inizio attività, agli uffici regionali competenti in materia forestale ed all'Arma dei Carabinieri:

c)accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, previa comunicazione all'Arma dei Carabinieri competente per territorio, entro 48 ore precedenti l'inizio dell'attività;

d)accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del Sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

5.Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

6.I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 4 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

7.Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

a)non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;

b)sono vietate - entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi - le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

c) è sempre vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall'articolo 10 della l. 353/2000.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d. lgs. 152/2006, e dall'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 22-5139 del 5 giugno 2017, nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

Art. 11. (Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi)

1. Gli enti, pubblici e privati, gestori di ferrovie, strade, autostrade ed elettrodotti, anche con finalità di prevenzione, attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria laddove le particolari condizioni climatiche lo richiedano, oppure di taglio e asporto del materiale vegetale di risulta, nelle aree di propria competenza, immediatamente adiacenti a terreni boscati o cespugliati.

Art. 13. (Sanzioni)

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro.

2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).